



morosità del [REDACTED] egli era decaduto dal beneficio del termine; che alla data del ricorso l'importo dovuto, interessi moratori compresi, ammontava ad € 17.744,44; che il credito in questione rientrava nell'ambito di una cessione in blocco di crediti da [REDACTED] Banca ad [REDACTED]

Chiesto ed ottenuto, per la predetta somma, un decreto ingiuntivo, il [REDACTED] ha proposto opposizione, contestando la legittimazione (rectius: titolarità) attiva in capo ad [REDACTED] e comunque lamentando varie patologie negoziali (usura e difettosa regolamentazione, sotto diversi aspetti, degli interessi).

L'opponente ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda avversaria o comunque la declaratoria della nullità parziale del contratto e la rideterminazione del dare-avere fra le parti.

[REDACTED] ha per converso difeso sia la propria titolarità del rapporto sia la legittimità della propria pretesa, chiedendo quindi il rigetto dell'opposizione.

### **Motivi della decisione**

E' preliminarmente fondata l'eccezione di difetto di titolarità attiva del rapporto in capo ad [REDACTED]

A questo riguardo, l'opponente ha sostenuto per un verso la mancata prova del contratto di cessione, per altro verso la non indicazione del credito in questione fra quelli ceduti, per altro verso ancora il non rientrare il primo fra i secondi, alla luce dei criteri di identificazione di questi ultimi.

La prima contestazione è infondata.

A fronte della produzione della copia del contratto di cessione, l'opponente ha infatti bensì contestato la conformità della copia all'originale, ma tale contestazione risulta del tutto generica. Essa non specifica cioè sotto quale profilo la copia differirebbe dall'originale (né, per altro verso, viene contestata la sussistenza di quest'ultimo).

A fronte di tale genericità, la copia prodotta deve dunque ritenersi fornire senz'altro la prova del contratto in questione.

La seconda contestazione è parimenti infondata.

Quella in questione è infatti una cessione in blocco. Essa non richiede dunque la specificazione dei singoli crediti ceduti, ciò che contraddirebbe evidentemente la natura di cessione in blocco, ma unicamente l'indicazione dei criteri generali, sulla base dei quali verificare poi se i singoli crediti siano o meno compresi nella cessione.

La terza contestazione è invece fondata.

Ai sensi del punto 3 dell'all. A al contratto di cessione (doc. 8 del fascicolo del monitorio) fra i suddetti criteri vi era infatti quello per il quale rientravano nella cessione i crediti per i quali la decadenza dal beneficio del termine fosse stata comunicata al debitore fra l'1.2.06 ed il 28.2.17.



Considerato che, con riferimento al credito per il quale è causa, la raccomandata di decadenza dal beneficio del termine (anche a prescindere dal fatto che non è stata prodotta la relativa cartolina di ritorno) reca la data del 15.11.17, è dunque evidente che esso non rientra fra quelli ceduti.

L'opposizione va conseguentemente accolta e la domanda di [REDACTED] respinta.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

**P. Q. M.**

Il Tribunale

revoca il decreto opposto e respinge la domanda di [REDACTED];  
condanna [REDACTED] a rifondere al [REDACTED] le spese di lite, che liquida in € 4.500,00 per compenso del difensore ed € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali, cap ed iva di legge.

Il Giudice, dott. Michele Fornaciari

